



**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
**artt. 409 e ss. c.p.p.**

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Maria Grazia Elia

- letti gli atti relativi al procedimento in epigrafe indicato a carico di B [redacted] F [redacted] e I [redacted] R [redacted] entrambi in atti generalizzati;
- esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;
- sentiti i difensori che hanno concluso come da verbale;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 16 ottobre 2018;

**OSSERVA**

La richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. merita di essere accolta poiché, avuto riguardo al contenuto degli atti di indagine e alla documentazione acquisita nel corso dell'udienza camerale, gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, non apparendo idonei a superare il vaglio dibattimentale al fine di addivenire ad una pronuncia di penale responsabilità degli indagati.

Esulano, nel caso di specie, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 323 c.p. ipotizzato a carico degli indagati; in merito, si condivide il percorso motivazionale seguito dal P.M. nella richiesta di archiviazione, motivazioni basate su argomentazioni coerenti alle risultanze e alle quali, dunque, si fa rinvio. Emerge, in particolare, che la mancata acquisizione del parere dell'Agenzia del Demanio nel corso dell'iter procedimentale finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile sul lungomare di Paola non è dipesa da una intenzionale violazione di legge ma da considerazioni tecniche e da attività interpretativa della normativa di settore circa la natura dell'opera – ritenuta dagli indagati, nelle qualità rivestite all'epoca dei fatti e risultanti dagli atti, opera di facile rimozione per la quale non è prevista l'acquisizione del suddetto parere – e dell'intervento (manutenzione straordinaria dell'esistente asse viario) da realizzare. Sulla scorta di tale considerazione appare altresì carente nella specie la prova dell'elemento soggettivo.

Alla luce delle ragioni suesposte non è dato ipotizzare un esito dibattimentale diverso da quello preventivato dal P.M., con la conseguenza che il procedimento deve essere archiviato e gli atti restituiti al P.M. in sede.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 409 e ss. c.p.p.

dispone l'archiviazione del presente procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Paola, 5 febbraio 2019

Il Giudice per le indagini preliminari

Maria Grazia Elia

**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**UFFICIO DEL G.I.P.**

Depositato in Cancelleria

Paola

6/2/19

L'Assistente Giudiziario

LAURA DOMENICA